

TI_GERICHTE 60.2010.78 vom 26. August 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-08-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2010.78

FR: TI_GERICHTE 60.2010.78 du 26 août 2010

IT: TI_GERICHTE 60.2010.78 del 26 agosto 2010

Erwägungen

E. 1

La Camera dei ricorsi penali (CRP) è autorità di ricorso contro le decisioni del giudice dell'istruzione e dell'arresto in materia di privazione della libertà personale (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP). Nel caso in esame il ricorso verte unicamente sulla ripartizione delle spese nella procedura davanti al giudice dell'istruzione e dell'arresto. Tale decisione è tuttavia accessoria e strettamente connessa con quella concernente la libertà provvisoria. Pertanto il gravame, interposto contro la decisione 19.2.2010 del giudice dell'istruzione e dell'arresto che ha respinto l'istanza di libertà provvisoria 12/15.2.2010, essendo inoltre tempestivo, è ricevibile in ordine.

E. 2.1

Il ricorrente afferma che a suo dire il dispositivo della sentenza impugnata, inerente le spese, andrebbe annullato in quanto il diritto cantonale non permetterebbe di accollare le spese al patrocinatore. A torto il giudice dell'istruzione e dell'arresto avrebbe applicato per analogia le disposizioni federali in materia.

E. 2.2

Giusta infatti l'art. 66 cpv. 1 LTF, le spese giudiziarie, di regola, sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. Tuttavia le spese inutili sono pagate da chi le causa (cpv. 3). In base a questa disposizione il Tribunale federale può eccezionalmente decidere di accollare le spese non alla parte soccombente ma al suo avvocato personalmente. Ha infatti giudicato che questo si giustifica quando l'irricevibilità del ricorso interposto può essere semplicemente constatata prestando un minimo di attenzione da parte del patrocinatore (DTF 129 IV 206 consid. 2; sentenza TF 2C_778/2009 del 26.1.2010). Questa stessa giurisprudenza è stata ripresa dal nuovo codice di procedura penale federale. L'art. 417 CPP prescrive infatti che in caso di inosservanza di un termine o di altri atti procedurali viziati, l'autorità penale può addossare le spese procedurali e le indennità al partecipante al procedimento che le ha causate, indipendentemente dall'esito del procedimento. Benché il patrocinatore non sia considerato quale parte del procedimento penale giusta l'art. 104 CPP, ad esso possono comunque, giusta la nuova dottrina e giurisprudenza, essere accollate le spese procedurali e le indennità quando egli ha causato costi inutili che potevano essere evitati con un po' di attenzione [A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo / Basilea / Ginevra 2010, n. 4 ad art. 417 CPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 108 n. 16].

E. 2.3

L'art. 9 del codice di procedura penale ticinese prevede che le spese di procedura sono di regola messe a carico del condannato. Nei casi di desistenza, d'abbandono o di assoluzione, nei processi di azione privata, le spese possono essere caricate al querelante. Sono a carico del denunciante, del querelante o della parte civile, se ha provocato il procedimento con dolo o per negligenza grave.

E. 2.4

Nella sua sentenza 19.2.2010 il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha accollato le spese di cancelleria (spese per scritti originali, fotocopie, buste, affrancature, invio fax, ecc.) direttamente al lic. iur. RI 1 essendo state causate dal suo agire. A suo dire inoltre, nel caso in esame, il difensore avrebbe agito "(...) nell'ambito dell'autonomia garantitagli dal CPP (art. 66 CPP), che comprende anche la facoltà di presentare istanze autonomamente (...), naturalmente nell'interesse dell'accusato, e non delle repliche di procedure in corso, o appena proposte, il cui unico scopo apparente sembra essere quello di confondere l'autorità, inducendola a tralasciare una delle istanze con le conseguenze processuali che si possono ben immaginare (...)" (osservazioni 15.3.2010, p. 2). Dall'esame dell'istanza 12/15.2.2010 (consegnata brevi manu alle ore 10.00) risulta che la stessa sia stata presentata a nome del detenuto e non a nome del patrocinatore in virtù dell'art. 66 CPP. Di modo che non possono essere addossate spese al qui ricorrente come se avesse agito a nome proprio. Egli era e rimane unicamente patrocinatore. In simili circostanze non vi è alcuna disposizione (peraltro neppure citata nella sentenza impugnata o nelle successive osservazioni) che permetta (a tutt'oggi) alle autorità penali cantonali (a differenza di quelle federali) di accollare le spese di giustizia direttamente al patrocinatore. In mancanza di base legale, il dispositivo deve essere pertanto annullato.

E. 3

Il ricorso è pertanto accolto; non si prelevano tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, visti gli art. 284 CPP, 66 LTF, 417 nCPP ed ogni altra norma applicabile, pronuncia

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.